

Relazioni Illustrative degli Amministratori

da sottoporre all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 28 aprile 2010, 29 aprile 2010, e 30 aprile 2010.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

E' convocata presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria), via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 28 aprile 2010, alle ore 10,30, in prima convocazione, sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2010, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, sede straordinaria, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2010, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, sede ordinaria, ed in terza convocazione, sede straordinaria, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2009; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2009; deliberazioni relative.
2. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.

Parte Straordinaria

- Proposta di modifica dell'art. 9 dello statuto sociale, relativamente ai termini di convocazione dell'assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO
ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

* * *

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di deliberare il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile relative all'acquisto di azioni proprie, nonché all'esercizio totale e/o parziale del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile spettante alle azioni proprie in portafoglio ed a quelle che siano state acquisite in base alla presente proposta (da ora "esercizio del diritto di opzione"), ed alla disponibilità delle stesse.

Correlativamente Vi proponiamo di revocare, a far tempo dalla data della delibera assembleare, per la parte non utilizzata, la delibera di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse adottata dall'assemblea del 28 aprile 2009.

1. Motivazioni della richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.

La proposta di rilascio dell'autorizzazione all'acquisto, nonché all'"esercizio del diritto di opzione" ed alla disposizione di azioni proprie è motivata dalla finalità di consentire alla società di intervenire nell'eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni della società al di fuori delle normali fluttuazioni del mercato azionario, nei limiti in cui ciò sia conforme alla normativa vigente o a prassi di mercato ammesse, nonché di dotare la società di uno strumento di investimento della liquidità. E' altresì motivata dal fine di consentire alla società di procedere all'acquisto di azioni proprie anche al fine di disporre come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, o per la distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo nonché per assegnazioni gratuite ai soci.

2. - 3. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni oggetto di deliberazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile. Valutazioni in ordine al rispetto dell'art. 2357, 3° comma, del codice civile.

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto, in una o più volte, di ulteriori massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio del valore nominale di euro 0,60 ciascuna, oltre a quelle detenute alla data della deliberazione assembleare, con mandato ai legali rappresentanti in carica, in via disgiunta tra loro, di procedere, nei modi di legge, all'acquisto. L'autorizzazione viene, inoltre, richiesta per l'esercizio totale e/o parziale del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile (spettante alle azioni proprie in portafoglio ed a quelle che siano state acquisite in base alla presente proposta) nel limite dell'acquisizione di

ulteriori massime n. 2.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio del valore nominale di euro 0,60 ciascuna, in aggiunta a quelle per le quali viene richiesta l'autorizzazione all'acquisto sopra indicata, oltre che per l'acquisizione di obbligazioni convertibili e/o con warrant.

In quest'ultimo caso il limite sarà computato con riferimento al numero di azioni che potranno essere acquisite tramite il titolo.

Ai fini della valutazione del rispetto del limite previsto dall'art. 2357, 3° comma, del codice civile, si precisa che il capitale sociale è, ad oggi, pari ad euro 123.636.658,80, suddiviso in n. 165.349.149 azioni ordinarie da nominali euro 0,60 ed in n. 40.711.949 azioni di risparmio da nominali euro 0,60.

Alla data della presente relazione, la società detiene n. 500.000 azioni proprie ordinarie, pari complessivamente allo 0,243% dell'intero capitale sociale attuale, e n. 257.180 azioni proprie di risparmio, pari complessivamente allo 0,125% dell'intero capitale sociale attuale, mentre le società controllate da Buzzi Unicem SpA non detengono azioni della controllante.

Anche considerando un pieno utilizzo dell'autorizzazione richiesta, il numero massimo di azioni proprie che verrebbero ad essere possedute da Buzzi Unicem risulterebbe ampiamente al di sotto della soglia limite prevista dal citato 3° comma dell'art. 2357 c.c., pari al 20% del capitale sociale di Buzzi Unicem.

La proposta concerne, altresì, il conferimento del mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, affinché possano, in via disgiunta tra loro, utilizzare – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte – le azioni proprie in portafoglio e quelle che siano state acquisite e/o sottoscritte in base alla presente proposta sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, o per la distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero per assegnazioni gratuite ai soci, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni.

4. Durata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto, all'"esercizio del diritto di opzione" ed alla disposizione delle azioni proprie è richiesta per la durata di diciotto mesi a far data dall'approvazione dell'assemblea.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo degli atti di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

Il corrispettivo proposto per l'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, è compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 16 relativamente alle azioni di risparmio e tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 24 relativamente alle azioni ordinarie, ovvero al prezzo più elevato consentito dalle prassi di mercato approvate da

Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società.

La determinazione del corrispettivo massimo, in coerenza con i criteri adottati dalla società nelle precedenti autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie, è stata effettuata sulla base dell'andamento delle quotazioni di Borsa delle azioni ordinarie e di risparmio degli anni 2008 - 2009 e dei primi mesi del 2010 fino alla data della presente relazione.

Pertanto, considerato che in tale periodo le quotazioni di Borsa hanno raggiunto per le azioni di risparmio un massimo di euro 12,961 e per le azioni ordinarie un massimo di euro 19,212, si è ritenuto di indicare, rispettivamente per ciascuna categoria di azioni, quale corrispettivo massimo di acquisto il prezzo ufficiale massimo rilevato in Borsa in tale periodo aumentato del 20% (venti per cento) ed arrotondato all'unità di euro superiore.

I predetti limiti di corrispettivo minimo e massimo dovranno essere rispettati anche in caso di "esercizio del diritto di opzione", considerando, a tal fine, in caso di sottoscrizione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, il prezzo delle azioni acquisibili sulla base del titolo.

In ogni caso, Vi proponiamo di fissare il controvalore massimo utilizzabile per l'acquisto e l'"esercizio del diritto di opzione" in euro 144.000.000, a valere sulla riserva "Avanzo di fusione".

L'alienazione delle azioni proprie in portafoglio e di quelle che siano state acquisite e/o sottoscritte in base alla presente proposta dovrà avvenire ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore corrispondente alla media delle quotazioni ufficiali registrate nel mese solare precedente al mese solare in cui viene effettuata l'operazione, diminuito del 10%, ovvero ad un corrispettivo non inferiore al prezzo più basso consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società, ad eccezione del caso di utilizzo delle azioni proprie per la distribuzione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nonché per assegnazioni ai soci, che potranno avvenire anche gratuitamente.

6. Modalità di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.

Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati sul mercato regolamentato secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in conformità all'art. 144 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni.

La società potrà anche avvalersi delle modalità previste dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

Le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, nonché per la distribuzione, a

titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero per assegnazioni gratuite ai soci.

7. Operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Vi proponiamo, infine, di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso i legali rappresentanti, ad effettuare, ai sensi dell'art. 2357 ter, 1° comma, del codice civile, nei limiti sopra indicati, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Casale Monferrato, 23 marzo 2010

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Buzzi

Relazione del consiglio di amministrazione

Proposta di modifica dell'art. 9 dello statuto sociale, relativamente ai termini di convocazione dell'assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti

* * *

Signori Azionisti,

il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, in attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti delle società quotate, ha introdotto alcune novità in tema di funzionamento dell'assemblea, modificando, tra l'altro, l'art. 154 ter del D.Lgs. 24 febbraio 2008 n. 58, il quale non prevede più l'obbligo di pubblicazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale del bilancio approvato dall'assemblea bensì l'obbligo di pubblicazione entro tale termine del progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione.

Tale modifica consente, quindi, anche alle società con azioni quotate in mercati regolamentati di poter reintrodurre in statuto la possibilità di usufruire del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, del codice civile (obbligo di redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società).

In considerazione del fatto che tale norma sarà immediatamente applicabile per le assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato successivamente al 31 ottobre 2010, così come previsto dal citato D.Lgs. n. 27/2010, al fine di poter usufruire di una maggiore flessibilità in ordine alle tempistiche di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio in funzione delle concrete esigenze di redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, siete convocati in assemblea straordinaria per deliberare in ordine all'introduzione in statuto della possibilità di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano i presupposti di legge, con conseguente modifica dell'art. 9 dello statuto sociale.

Si riporta, quindi, di seguito il testo proposto dell'art. 9 dello statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente:

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO PROPOSTO</i>
<p>Articolo 9 – <u>Convocazione</u> L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano Italia Oggi nei termini di legge. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una</p>	<p>Articolo 9 – <u>Convocazione</u> L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano Italia Oggi nei termini di legge. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una</p>

volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, in caso di assemblea straordinaria, può essere fissata la data per una terza convocazione.

volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; **tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.**

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, in caso di assemblea straordinaria, può essere fissata la data per una terza convocazione.

Si precisa che la proposta di modifica dello statuto sociale oggetto della presente relazione non comporta la ricorrenza del diritto di recesso previsto dalla normativa attualmente vigente.

Casale Monferrato, 23 marzo 2010

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Buzzi